

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

- 11 dicembre 2014 -

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi undici dicembre duemilaquattordici, in Firenze, viale Amendola n. 36 presso la sede ACI Firenze, alle ore quindici e quindici.

Innanzi a me Dott. Francesco Steidl, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente il signor:

- Giacomo BILLI, nato a Firenze il 4 luglio 1964 (BLL GCM 64L04 D612Q), ivi residente in via di Soffiano n. 166/A, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Associazione denominata:

"CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE"

con sede in Firenze, via Piemonte n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 80030550489, Partita IVA 01741530487, R.E.A. FI-478703.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo premette che è stata convocata in questo giorno ed ora in seconda convocazione essendo andata deserta quella del giorno 28 novembre 2014 ore 8.00, a norma di Statuto con lettera raccomandata spedita in data 17 novembre 2014, l'assemblea della predetta Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Modifiche allo statuto per riconoscimento personalità giuridica;
2. cooptazione nuovo membro del CdA;
3. varie ed eventuali.

E mi invita a redigere il relativo verbale, per cui io Notaio, aderendo alla richiesta do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il comparente il quale constata la presenza di n. 5 (cinque) soci dei n. 15 (quindici) componenti la compagine dell'Associazione come risulta dal foglio presenze che si allega sotto la lettera "A", omessa la lettura per dispensa del comparente.

Dell'organo amministrativo sono presenti il comparente (Presidente) e la dott.ssa Sandra Montelisciani, Consigliere.

E' assente il Revisore Unico, dott. Marco Fazzini.

Il Presidente dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Passa quindi a trattare quanto posto al primo punto all'ordine del giorno ricordando l'intenzione, già manifestata da tutti gli associati, di voler modificare lo statuto dell'associazione, anche al fine di poter richiedere il riconoscimento dell'associazione stessa da parte della competente Autorità Amministrativa.

Il Presidente illustra il nuovo testo di statuto soffermandosi in particolare sugli articoli dall'1) all'8) (denominazione, scopo, patrimonio, proventi, ammissioni, soci, perdita qualità socio, organi), e sugli articoli 9), 10), 11) e 12) in particolare sulle norme relative alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tutte le modifiche apportate hanno la funzione di eliminare quelle norme che di fatto erano in contrasto con i principi di democraticità nell'elezione dei membri del consiglio di amministrazione, piena ed uniforme capacità elettiva attiva e passiva e principio di uguaglianza fra i

soci. Su richiesta del Comune di Firenze sono state poi chiarite alcune competenze dell'Assemblea Generale, quali l'ammissione ed esclusione dei soci, l'approvazione dei bilanci preventivo e consultivo.

Il Presidente invita poi i soci alla modifica di quelle norme statutarie che prevedevano gettoni di presenza ed indennità per i consiglieri di amministrazione a norma della legge 122 del 2010, indennità e gettoni che peraltro non sono mai stati erogati durante questa consiliatura.

Il Presidente mette quindi ai voti il seguente testo di deliberazione:

"E' approvato il nuovo testo dello Statuto sociale. L'assemblea delega il Presidente a svolgere tutte le pratiche necessarie al riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione e ad apportare allo statuto le eventuali modifiche richieste dalle autorità preposte al riconoscimento."

L'assemblea approva con il voto favorevole di tutti i soci ad eccezione del Comune di Firenze che si astiene.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente propone ai presenti di rinviare la trattazione alla prossima riunione.

L'assemblea approva all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e quaranta.

Quindi allego al presente atto sotto la lettera "**B**", per formarne parte integrante e sostanziale, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, che il comparente mi dispensa da leggere dichiarandolo noto a tutti gli associati.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Il presente verbale, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa una facciata e parte della seconda sin qui di un foglio ed è stato da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore quindici e quarantacinque.

All'originale firmato: Giacomo Billi - Francesco Steidl Notaio.

Allegato "B" al rep.n.71.430 ed alla racc.n.20.701

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CENTRO DI STUDI TURISTICI DI FIRENZE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

E' costituita l' associazione denominata: "**CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE**", con sede in Firenze. La sede può essere variata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2

Scopi

Il Centro di Studi Turistici (di seguito denominato anche con la sigla C. S. T.) ha lo scopo di studio e ricerca sulla problematica del turismo in genere, incluso quello sociale e/o giovanile, di operare interventi nel settore dell'economia con particolare riferimento al turismo, al commercio, al terziario ed in quelli connessi, di fornire consulenze agli operatori turistici sia italiani che stranieri, in Italia e all'estero, tanto pubblici che privati. Nell'assolvimento dello scopo sociale il Centro opera direttamente ovvero mediante commesse o convenzioni stipulate con i terzi.

In particolare il C.S.T.:

- a) promuove e svolge indagini e studi sui problemi economici, in particolare del turismo e dei settori connessi (compreso il turismo sociale e/o giovanile ed interregionale);
- b) organizza convegni di studio e dibattiti sui temi regionali, nazionali e internazionali di politica turistica;
- c) cura pubblicazioni a carattere scientifico ed operativo;
- d) istituisce un centro di documentazione e raccolta della letteratura turistica e delle fonti statistiche italiane ed internazionali;
- e) svolge funzioni di consulenza nelle materie di pertinenza;
- f) svolge altresì corsi e seminari, sia in Italia che all'estero e interviene per lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche in genere;
- g) gestisce e organizza in proprio e per enti pubblici corsi di formazione professionale.

Art. 3

Patrimonio

Il C.S.T. non persegue finalità di lucro. Il suo patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili e dai valori che a qualsiasi titolo vengono in legittimo possesso dell' associazione;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 4

Proventi

I proventi del Centro Studi Turistici di Firenze sono costituiti da:

- quote annuali a carico dei soci;
- proventi conseguiti dalle attività costituenti lo scopo sociale di cui all'art. 2;
- proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e eventuali partecipazioni;
- contributi pubblici erogati dallo Stato o enti pubblici finalizzati alla totale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di corsi di formazione finanziati, in qualità di Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana.

Art. 5

Ammissioni

Possono far parte del CST, soggetti pubblici e privati, collettivi e associazioni di categoria, operanti nel settore del turismo o comunque a questo interessate. Sulla domanda di iscrizione al Centro decide, in modo inappellabile, l'Assemblea Generale, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione. I soci sono tenuti a versare al CST, dal momento in cui entrano a farne parte, la quota annua nella misura e con le modalità stabilite di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. La quota deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e non è prevista partecipazione temporanea.

Art. 6

Soci

I soci sono tenuti ad agire in conformità a quanto disposto dal presente Statuto.

I soci sono soggetti pubblici e privati e di rilevanza istituzionale, economica e professionale. Usufruiscono dei servizi forniti dall'associazione salve le eventuali limitazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Ad ogni nuovo anno solare, tutti i soci sono obbligati al pagamento della quota annuale che dovrà essere regolarizzata entro il 31 marzo di ogni anno.

La misura delle quote annuali a carico degli associati sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soci possono nominare un membro del Comitato Scientifico.

Tutti i soci in carica nell'anno del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, possono proporre un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 11).

I soci si impegnano inoltre a offrire la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato. L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Art. 7

Perdita qualità di socio

La qualità di socio si perde automaticamente per:

- estinzione o cessazione dell'Ente associato;
- mancato versamento della quota annuale fino alla data del 1° Maggio;
- esclusione deliberata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a carico di quelle società o Enti che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'Associazione.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi versati ed è tenuto comunque al versamento della quota di adesione per l'esercizio in corso.

La quota sociale è intrasmissibile, salvo che per causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 8

Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea generale;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico (se nominato).

Art. 9

L'Assemblea Generale

L'assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente dell'associazione una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio, mediante avviso scritto inviato a ciascun socio almeno 14 giorni prima dell'adunanza, indicante il luogo, la data e l'ora di convocazione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea generale è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente dell'associazione o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno o, ancora, quando sia richiesto da un quarto dei soci. Hanno diritto d'intervento tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'associazione e suo programma;
- b) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, salva la designazione ai sensi del seguente articolo 11;
- c) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico salva la designazione ai sensi del seguente articolo 13;
- d) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto;
- e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- f) approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione;
- g) determinare ogni anno l'ammontare delle indennità spettanti al Collegio dei Revisori o al Revisore unico;
- h) deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
- i) Nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario e trascritti nel relativo Libro.

L'assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del Consiglio di Amministrazione. Gli enti e le società associate sono rappresentate da una persona fisica che abbia o a cui sia conferita la rappresentanza. Ogni socio dispone di un voto.

Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente la maggioranza dei soci. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori, ove fossero anche soci, non hanno diritto di voto.

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza degli associati presenti.

Le delibere di scioglimento dell'associazione e quelle riguardanti la devoluzione del patrimonio richiederanno il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale con le modalità di cui al successivo punto 11), dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione e ne coordina l'attività. Può adottare in caso d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione ad eccezione dell'approvazione dei programmi scientifici e didattici, dei bilanci da sottoporre all'assemblea. I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, che deve essere convocata dal Presidente, entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi viene sostituito nelle sue funzioni, anche di rappresentanza dell'associazione, dal membro più anziano di carica del Consiglio di Amministrazione, o da altro membro all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione per un tempo determinato o per uno specifico atto.

Art. 11

Il Consiglio d' Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato fino a un massimo di 13 (tredici) membri incluso il Presidente dell'associazione. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Salvo una diversa unanime deliberazione dell'assemblea la nomina dei componenti del consiglio avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati, non superiori a tredici, dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Il Presidente viene automaticamente eletto nella persona del capolista della lista che riceve il maggior numero di voti.

Il Consigliere che per 3 (tre) volte non partecipa alle riunioni del Consiglio, senza giustificato motivo, decade dall'incarico.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, può provvedere al reintegro dei membri mancanti attraverso loro cooptazione, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

La mancata ratifica non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. Il mandato scade comunque con la scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando un terzo dei suoi membri lo richieda. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In casi di parità prevale la proposta cui accede il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono oggetto di verbalizzazione su apposito Libro tenuto a cura del Presidente e del Segretario che provvederanno a sottoscrivere i verbali di seduta.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in tele/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione e nel quale si procede alla verbalizzazione.

Art. 12

Compiti del Consiglio d' Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale dell' associazione.

In particolare:

- a) è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, essendogli deferita ogni competenza che dal presente statuto non sia riservata tassativamente all'assemblea generale;
- c) approva il bilancio preventivo che sarà presentato all'Assemblea Generale per la definitiva approvazione;
- d) nomina il Direttore Scientifico e ne determina il suo compenso;
- e) può affidare ai suoi membri, a terzi e a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti e proposte, nonché l'esecuzione delle attività deliberate dall' assemblea, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all' Assemblea generale;
- f) può convocare l'assemblea generale dell'associazione qualora non provveda il Presidente;
- g) stabilisce la misura delle quote annuali a carico degli associati;
- h) predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;
- i) nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea, scelto anche tra i non soci e che dura in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione stesso;
- l) decide sulla domanda di iscrizione al Centro dei nuovi soci;
- m) approva l'eventuale Regolamento di attuazione qualora fosse accertata la necessità di una più dettagliata disciplina dei compiti e delle procedure;
- n) decide sulla perdita della qualità di socio per i soci che hanno contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'Associazione.

Art. 13

Collegio dei Revisori o Revisore Unico

Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, nomina un Collegio dei Revisori dei Conti ovvero un Revisore Unico. Il Collegio, se previsto, è composto di tre membri. L'Assemblea sceglie tra i suoi membri il Presidente.

All'organo di controllo sono attribuite le funzioni di cui all'art. 2403 c.c., in quanto applicabili.

Il Collegio, ove sia nominato, viene convocato dal Presidente, anche su richiesta di un solo componente, con comunicazione scritta, ove sarà indicato il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno. Delle sue riunioni si farà verbale, sottoscritto dai membri e tenuto in apposito Libro.

Il Collegio può riunirsi anche in tele/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio e nel quale si procede alla verbalizzazione.

L'Assemblea può attribuire a tale Organo anche il controllo legale dei conti.

Art. 14

Comitato Scientifico e Direttore Scientifico

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore Scientifico il quale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio su proposta del direttore Scientifico può nominare Il Comitato Scientifico il quale è composto sino a 7 membri scelti tra operatori, studiosi ed esperti delle materie oggetto dell'attività dell'associazione.

Il Comitato Scientifico si occupa di individuare gli ambiti di osservazione, di analisi e gli interventi formativi in rapporto alle tendenze evolutive del mercato turistico. Inoltre cura e promuove l'attività convegnistica.

I membri del Comitato Scientifico partecipano a titolo gratuito.

Il Direttore Scientifico presiede il Comitato Scientifico e ne illustra l'opera al Consiglio di Amministrazione. Inoltre coordina lo svolgimento delle attività per il conseguimento degli scopi di cui all'Art.2.

Il Comitato Scientifico ed il Direttore Scientifico restano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio sociale sarà devoluto ad associazioni aventi stessa natura e finalità sentito l'organo di cui all'art 5 lettera B. D.Lgs. 460/97. In ogni caso sarà destinata all'Università di Firenze la raccolta di documentazione accumulata dal Centro.

Art. 16

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

All'originale firmato: Giacomo Billi - Francesco Steidl Notaio.